

**DETERMINA DEL DIRIGENTE  
ASSAM**

**N. 179/DET DEL 12/04/2018**

**Oggetto: Misure per la lotta obbligatoria al Plum Pox Virus agente della Vaiolatura delle drupacee nella Regione Marche – individuazione nuove aree delimitate, prescrizioni fitosanitarie e annullamento DD n. 145 del 28/02/17. Anno 2018**

**IL DIRIGENTE  
ASSAM**

.....

**VISTO** il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

**VISTA** la L.R. 14.01.1997 n. 9 "Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM)" (*BUR 23.01.1997 n. 7*) e *sm.i.*;

**PRESO ATTO** che l'art. 25, comma 5, della suddetta L.R. n. 9/1997, assegna all'A.S.S.A.M. il Servizio Fitosanitario Regionale, istituito con la L.R. 16.01.1995 n. 11 (*BUR 25.01.1995 n.4*);

**VISTA** la L.R. 18.05.2004 n. 13 "Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale" (*BUR 27.05.2004 n. 54*);

**VISTA** la D.G.R. Marche n. 154 del 24.02.2017 con la quale il dott. Uriano Meconi, Dirigente del ruolo unico regionale a tempo indeterminato, è stato assegnato temporaneamente alle dipendenze funzionali dell'Assam con decorrenza 01.03.2017;

**VISTO** il Decreto del Direttore dell'Assam n. 147 del 01.03.2017 con il quale, tra l'altro, sono state affidate al suddetto Dirigente le funzioni del Servizio Fitosanitario ai sensi della L.R. n.11/1995;

**VISTO** il bilancio preventivo economico dell'A.S.S.A.M. per l'anno 2018, costituito dal conto economico, nota integrativa e programma di attività, approvato con decreto del Direttore n. 387/DIRA del 6.12.2017;

**PRESO ATTO** che il programma di attività 2018 ed il relativo bilancio di previsione sopra citati risultano essere conformi agli indirizzi della Regione ed agli obiettivi della programmazione regionale e non contrastano con gli interessi della Regione, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L.R. 18.05.2004 n. 13 "Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale" e sulla base di quanto disposto successivamente dalla D.G.R. Marche n. 621 del 08.06.2004 avente ad oggetto "Indirizzi in attuazione della L.R. n. 13/2004";

**VISTI** il regolamento di amministrazione e contabilità dell'ASSAM, approvato con Decreto dell'Amministratore Unico n. 131 del 23.09.2014;

**VISTO** il D.Lgs. n. 214 del 19.08.2005 "Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" e successive modifiche;

**VISTO** il D.M. 28 luglio 2009, modificato con D.M. 19 febbraio 2016, inerente la: «Lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum Pox Virus (PPV), agente della "Vaiolatura delle drupacee" (Sharka)»

**VISTA** la Determina del Dirigente Assam n°145 del 28.02.2017 di prescrizione delle misure fitosanitarie di estirpazione delle piante infette da PPV;

**VISTI** i risultati del monitoraggio effettuato nel territorio marchigiano dal Servizio Fitosanitario Regionale – Assam, relativamente alla presenza di Plum Pox Virus (PPV) agente della "Vaiolatura delle drupacee" (Sharka) nell'anno 2017;

#### - D E T E R M I N A -

1. Di dichiarare piante ospiti del virus Plum Pox Virus (PPV) agente della "Vaiolatura delle drupacee" (Sharka) le specie di Prunus L. appartenenti all'elenco dell'allegato IV, parte A, sezione II.16 della Direttiva CE 2000/29:

- Prunus amygdalus Batsch,
- Prunus armeniaca L.,
- Prunus blireiana Andre,
- Prunus brigantina Vill.,
- Prunus cerasifera Ehrh.,
- Prunus cistena Hansen,
- Prunus curdica Fenzl et Fritsch.,
- Prunus domestica ssp. domestica L.,
- Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid,
- Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi.,
- Prunus glandulosa Thunb.,
- Prunus holosericea Batal.,
- Prunus hortulana Bailey,
- Prunus japonica Thunb.,
- Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne,
- Prunus maritima Marsh.,
- Prunus mume Sieb. et Zucc.,
- Prunus nigra Ait.,
- Prunus persica (L.) Batsch,
- Prunus salicina L.,
- Prunus sibirica L.,
- Prunus simonii Carr.,
- Prunus spinosa L.,
- Prunus tomentosa Thunb.,
- Prunus triloba Lindl.,

- altre specie di Prunus L. sensibili al Plum Pox Virus
3. Di dichiarare ai sensi dell'art. 2 del D.M. 28 luglio 2009, modificato con D.M. 19 febbraio 2016, recante misure per la lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum Pox Virus (PPV) agente della "Vaiolatura delle drupacee" (Sharka), zona tampone la zona di almeno 300 metri a partire dal perimetro esterno di una zona di insediamento o contaminata, di separazione fra una zona indenne e un'area contaminata o fra una zona indenne e una di insediamento;
  4. Di dichiarare ai sensi dell'art. 2 del D.M. 28 luglio 2009, modificato con D.M. 19 febbraio 2016, recante misure per la lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum Pox Virus (PPV) agente della "Vaiolatura delle drupacee" (Sharka), area contaminata le superfici individuate nelle particelle del catasto terreni dei seguenti comuni:
    - Colbordolo (PU) foglio 26 particelle 21 – 96
    - Montalto (AP) foglio 2 particelle 92 – 93 – 156
    - Sant'Angelo in Lizzola (PU) foglio 11 particelle 258, foglio 12 particelle 655
    - Sant'Angelo in Lizzola (PU) foglio 10 parcelle 84 – 86 - 182 – 183 – 184 – 185 – 186
    - Montelabbate (PU) foglio 16 parcella 69
    - Pesaro (PU) foglio 10 parcelle 108 – 109 – 110 – 516 - 524
  5. Di dichiarare ai sensi dell'art. 2 del D.M. 28 luglio 2009, modificato con D.M. 19 febbraio 2016, recante misure per la lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum Pox Virus (PPV) agente della "Vaiolatura delle drupacee" (Sharka), zona di insediamento il territorio dei sottoelencati comuni della Regione Marche dove il virus PPV è in grado di perpetuarsi nel tempo e la sua diffusione è tale da rendere tecnicamente non più possibile l'eradicazione:
    - Petritoli (FM)
    - Carassai (AP)
    - Ortezzano (AP)
    - Rosora (AN)
  6. Di considerare ai sensi dell'art. 2 del D.M. 28 luglio 2009, modificato con D.M. 19 febbraio 2016, recante misure per la lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum Pox Virus (PPV) agente della "Vaiolatura delle drupacee" (Sharka), zona indenne il restante territorio nella Regione Marche dove non è stato riscontrato il PPV o dove lo stesso è stato eradicato ufficialmente;
  7. Di riportare in allegato 1, che costituisce parte integrante della presente determina, la mappa contenete i punti corrispondenti alle aree contaminate da PPV individuate sino ad oggi nella Regione Marche;
  8. Di rendere consultabili le mappe dei focolai del virus Sharka sino ad oggi individuati nella Regione Marche sul web all'indirizzo:  
<http://www.assam.marche.it/servizi1/fitosanitario/fitosanitario/emergenza-fitosanitaria> e in formato cartaceo presso gli uffici del Servizio Fitosanitario Assam in via dell'Industria n°1 Osimo (AN).
  9. Di applicare all'interno delle aree contaminate le seguenti misure:
    - a) ogni pianta ospite con sintomi sospetti del virus PPV deve essere estirpata senza necessità di ulteriori analisi. Le piante per le quali è stata prescritta l'estirpazione devono essere capitozzate disseccate, in modo tale da impedire l'emissione di polloni, entro 15 giorni dalla data di notifica della prescrizione ufficiale ed estirpate per intero entro l'inizio della stagione vegetativa successiva (art. 6 comma 1 del D.M. 28 luglio 2009, modificato con D.M. 19 febbraio 2016);
    - b) il Servizio Fitosanitario Regionale dispone l'estirpazione dell'intero campo quando la percentuale di piante sintomatiche è uguale o superiore al 10%; al fine della prevenzione

fitosanitaria può applicare tale misura anche in presenza di percentuali inferiori (art. 6 comma 3 del D.M. 28 luglio 2009, modificato con D.M. 19 febbraio 2016);

- c) il divieto di prelevare il materiale di moltiplicazione dalle piante di drupacee sensibili presenti;
- d) le operazioni di cui ai commi precedenti devono essere realizzate a cura e spese dei proprietari o conduttori a qualunque titolo e che nessun onere ovvero indennizzo – così come espressamente stabilito dal D.Lgs. n. 214/05 – è dovuto al Servizio Fitosanitario Regionale ovvero comunque posto a carico dello stesso, per l'esecuzione delle predette misure fitosanitarie;

10. Di applicare all'interno delle zone tampone le seguenti misure:

- a) Monitoraggi ufficiali annuali degli appezzamenti di drupacee sensibili collocati nelle zone tampone, al fine di verificare la presenza virus PPV. Qualora venga riscontrato su una pianta ospite sintomi sospetti del virus PPV il Servizio Fitosanitario procede all'istituzione dell'area contaminata e all'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 6 del D.M. 28 luglio 2009, modificato con D.M. 19 febbraio 2016, eventualmente previo campionamento ed analisi di laboratorio;
- b) l'esercizio dell'attività vivaistica e l'allevamento di piante madri, a condizione che tale attività sia svolta in serra con un sistema di protezione antiafidi "screen-house", in conformità allo standard internazionale FAO ISPM 10, e in assenza di piante di drupacee nel raggio di 20 metri, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 del D.M. 28 luglio 2009, modificato con D.M. 19 febbraio 2016.

11. Di applicare all'interno delle zone di insediamento le seguenti misure:

- a) I servizi fitosanitari regionali delimitano ufficialmente le zone di insediamento; la loro delimitazione viene modificata sulla base dei risultati dei monitoraggi di cui all'art. 3 del D.M. 28 luglio 2009, modificato con D.M. 19 febbraio 2016 condotti nelle zone indenni, nelle aree contaminate e nelle zone tampone;
- b) Nelle zone di insediamento è assicurata adeguata informazione ed assistenza tecnica alle aziende frutticole presenti, per l'adozione di strategie volontarie di controllo e per favorire l'impiego di varietà tolleranti o resistenti;
- c) Nelle zone di insediamento è vietato il prelievo del materiale di moltiplicazione di piante di drupacee suscettibili, fatto salvo quanto previsto dall'art.9, comma 3 del D.M. 28 luglio 2009, modificato con D.M. 19 febbraio 2016.

12. Di informare tramite i notiziari agrometeo provinciali della pubblicazione del presente decreto i proprietari e/o conduttori delle superfici frutticole;

13. Di informare il Servizio Fitosanitario Centrale nonché il Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca e le Strutture Decentrate Agricoltura della Regione Marche dell'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 28 luglio 2009, modificato con D.M. 19 febbraio 2016;

14. Di annullare la determina del dirigente ASSAM n. 145 del 28/02/2017 sostituendola con il presente decreto, specificando che qualunque riferimento in esso contenuto è da intendersi riferito al presente decreto a far data dalla sua entrata in vigore

15. Di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di altre situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 e dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016";
16. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito [www.assam.marche.it](http://www.assam.marche.it), in attuazione delle previsioni di cui all'art. 29 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50.

Il mancato rispetto degli obblighi e delle prescrizioni contenute nel presente atto comporterà, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 56 del D.L.gs. n. 214/2005.

I destinatari del corrente atto hanno la facoltà di produrre ricorso giurisdizionale amministrativo nei modi stabiliti dalla legge.

Il presente atto non è soggetto a controllo.

Dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa.

Il presente atto si compone di n.8 fasciate, comprensive del documento istruttorio e dell'allegato.

**IL DIRIGENTE**  
(dott. Uriano Meconi)

#### - DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

#### **Servizio Fitosanitario Regionale – Centro Operativo: Fitosanitario Servizi di Consulenza Specialistica, Certificazione, Controllo, Vigilanza e Laboratorio**

#### **Normativa di riferimento**

- Legge Regionale n.11 del 16/01/1995 di Istituzione del Servizio Fitosanitario Regionale;
- Legge Regionale n. 9 del 14/01/1997 di Istituzione dell'ASSAM e successive modifiche;
- Direttiva CE 2000/29
- D.L.vo n.214 del 19.08.2005 e successive modifiche;
- D.M. 28 luglio 2009, modificato con D.M. 19 febbraio 2016;
- Determina n°145 del 28 febbraio 2017.

#### **Motivazione**

Con Legge Regionale n. 9 del 14 gennaio 1997 è stata istituita l'Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle Marche (ASSAM) e alla medesima sono stati assegnati i compiti del Servizio Fitosanitario Regionale istituito con Legge Regionale n.11 del 16 gennaio 1995. Tra le competenze fondamentali del Servizio Fitosanitario Regionale, elencate nel Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 214, è compresa l'istituzione di zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e la prescrizione per tali zone di tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e l'estirpazione delle piante ospiti di detti organismi.

Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, con D.M. 28 luglio 2009, modificato con D.M. 19 febbraio 2016, ha emanato misure per il controllo del Plum Pox Virus (PPV) agente della "Vaiolatura delle drupacee" (Sharka) sull'intero territorio della Repubblica Italiana, affidando ai Servizi Fitosanitari Regionali le azioni di controllo e la regolamentazione delle attività di prelievo e produzione di materiale di moltiplicazione vegetale.

La "Vaiolatura delle drupacee" (Sharka) è una grave malattia che colpisce numerose drupacee coltivate ed ornamentali causata dal virus Plum Pox Virus (PPV); in Italia è considerata una patologia da quarantena della quale non si vuole l'introduzione e/o la diffusione sul territorio nazionale.

Le drupacee sensibili ai sensi del DM sono elencate nell'allegato IV, parte A, sezione II.16 della Direttiva CE 2000/29.

Nel 2000 con Decreto del Dirigente Assam n°268 del 30/11/2000, che prescriveva misure fitosanitarie ufficiali nei confronti di 32 piante di albicocco a dimora nel comune di Petritoli (FM), è stata individuata la prima area contaminata dal virus Plum Pox Virus (PPV) nelle Marche.

In ottemperanza al D.M. 28 luglio 2009, modificato con D.M. 19 febbraio 2016, negli anni successivi il Servizio Fitosanitario Regionale ha eseguito annualmente monitoraggi ufficiali, mediante ispezioni visive delle piante sensibili per la ricerca dei sintomi da PPV e le analisi di laboratorio per l'individuazione del virus ed ha emanato misure fitosanitarie conformi alle disposizioni nazionali di lotta obbligatoria, da ultimo con Determina del Dirigente ASSAM n°145 del 28/02/2017.

Nel corso dei monitoraggi ufficiali eseguiti nel 2017 sono state individuate nuove aree contaminate dal virus PPV ed è stata confermata la sua presenza in forma non eradicabile nei comuni di Petritoli (FM), Carassai (AP), Ortezzano (AP), Rosora (AN).

Occorre quindi annullare la Determina del Dirigente n°145 del 28 febbraio 2017 sostituendola con il presente atto.

### Esito dell'istruttoria

Per quanto sopra esposto e in applicazione delle disposizioni del DM, si propone quanto segue:

1. Di dichiarare piante ospiti del virus Plum Pox Virus (PPV) agente della "Vaiolatura delle drupacee" (Sharka) le specie di Prunus L. appartenenti all'elenco dell'allegato IV, parte A, sezione II.16 della Direttiva CE 2000/29:

Prunus amygdalus Batsch,  
Prunus armeniaca L.,  
Prunus blireiana Andre,  
Prunus brigantina Vill.,  
Prunus cerasifera Ehrh.,  
Prunus cistena Hansen,  
Prunus curdica Fenzl et Fritsch.,  
Prunus domestica ssp. domestica L.,  
Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid,  
Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi.,  
Prunus glandulosa Thunb.,  
Prunus holosericea Batal.,  
Prunus hortulana Bailey,  
Prunus japonica Thunb.,  
Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne,  
Prunus maritima Marsh.,  
Prunus mume Sieb. et Zucc.,  
Prunus nigra Ait.,  
Prunus persica (L.) Batsch,  
Prunus salicina L.,  
Prunus sibirica L.,  
Prunus simonii Carr.,  
Prunus spinosa L.,  
Prunus tomentosa Thunb.,  
Prunus triloba Lindl.,

altre specie di Prunus L. sensibili al Plum Pox Virus

2. Di dichiarare ai sensi dell'art. 2 del D.M. 28 luglio 2009, modificato con D.M. 19 febbraio 2016, recante misure per la lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum Pox Virus (PPV) agente della "Vaiolatura delle drupacee" (Sharka), zona tampono la zona di almeno 300 metri a partire dal perimetro esterno di una zona di insediamento o contaminata, di separazione fra una zona indenne e un'area contaminata o fra una zona indenne e una di insediamento;
3. Di dichiarare ai sensi dell'art. 2 del D.M. 28 luglio 2009, modificato con D.M. 19 febbraio 2016, recante misure per la lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum Pox Virus (PPV) agente della "Vaiolatura delle drupacee" (Sharka), area contaminata le superfici individuate nelle particelle del catasto terreni dei seguenti comuni:
  - Colbordolo (PU) foglio 26 particelle 21 – 96
  - Montalto (AP) foglio 2 particelle 92 – 93 – 156
  - Sant'Angelo in Lizzola (PU) foglio 11 particelle 258, foglio 12 particelle 655
  - Sant'Angelo in Lizzola (PU) foglio 10 parcelle 84 – 86 - 182 – 183 – 184 – 185 – 186
  - Montelabbate (PU) foglio 16 parcella 69
  - Pesaro (PU) foglio 10 parcelle 108 – 109 – 110 – 516 - 524
4. Di dichiarare ai sensi dell'art. 2 del D.M. 28 luglio 2009, modificato con D.M. 19 febbraio 2016, recante misure per la lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum Pox Virus (PPV) agente della "Vaiolatura delle drupacee" (Sharka), zona di insediamento il territorio dei sottoelencati comuni della Regione Marche dove il virus PPV è in grado di perpetuarsi nel tempo e la sua diffusione è tale da rendere tecnicamente non più' possibile l'eradicazione:
  - Petritoli (FM)
  - Carassai (AP)
  - Ortezzano (AP)
  - Rosora (AN)
5. Di considerare ai sensi dell'art. 2 del D.M. 28 luglio 2009, modificato con D.M. 19 febbraio 2016, recante misure per la lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum Pox Virus (PPV) agente della "Vaiolatura delle drupacee" (Sharka), zona indenne il restante territorio nella Regione Marche dove non è stato riscontrato il PPV o dove lo stesso è stato eradicato ufficialmente;
6. Di riportare in allegato 1, che costituisce parte integrante della presente determina, la mappa contenete i punti corrispondenti alle aree contaminate da PPV individuate sino ad oggi nella Regione Marche;
7. Di rendere consultabili le mappe dei focolai del virus Sharka sino ad oggi individuati nella Regione Marche sul web all'indirizzo:
8. <http://www.assam.marche.it/servizi1/fitosanitario/fitosanitario/emergenza-fitosanitaria> e in formato cartaceo presso gli uffici del Servizio Fitosanitario Assam in via dell'Industria n°1 Osimo (AN).
9. Di applicare all'interno delle aree contaminate le seguenti misure:
  - a) ogni pianta ospite con sintomi sospetti del virus PPV deve essere estirpata senza necessità di ulteriori analisi. Le piante per le quali è stata prescritta l'estirpazione devono essere capitozzate disseccate, in modo tale da impedire l'emissione di polloni, entro 15 giorni dalla data di notifica della prescrizione ufficiale ed estirpate per intero entro l'inizio della stagione vegetativa successiva (art. 6 comma 1 del D.M. 28 luglio 2009, modificato con D.M. 19 febbraio 2016)

- b) il Servizio Fitosanitario Regionale dispone l'estirpazione dell'intero campo quando la percentuale di piante sintomatiche è uguale o superiore al 10%; al fine della prevenzione fitosanitaria può applicare tale misura anche in presenza di percentuali inferiori (art. 6 comma 3 del D.M. 28 luglio 2009, modificato con D.M. 19 febbraio 2016);
- c) il divieto di prelevare il materiale di moltiplicazione dalle piante di drupacee sensibili presenti;
- d) le operazioni di cui ai commi precedenti devono essere realizzate a cura e spese dei proprietari o conduttori a qualunque titolo e che nessun onere ovvero indennizzo – così come espressamente stabilito dal D.Lgs. n. 214/05 – è dovuto al Servizio Fitosanitario Regionale ovvero comunque posto a carico dello stesso, per l'esecuzione delle predette misure fitosanitarie;
10. Di applicare all'interno delle zone tampone le seguenti misure:
- a) Monitoraggi ufficiali annuali degli appezzamenti di drupacee sensibili collocati nelle zone tampone, al fine di verificare la presenza virus PPV. Qualora venga riscontrato su una pianta ospite sintomi sospetti del virus PPV il Servizio Fitosanitario procede all'istituzione dell'area contaminata e all'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 6 del D.M. 28 luglio 2009, modificato con D.M. 19 febbraio 2016, eventualmente previo campionamento ed analisi di laboratorio;
- b) l'esercizio dell'attività vivaistica e l'allevamento di piante madri, a condizione che tale attività sia svolta in serra con un sistema di protezione antiafidi "screen-house", in conformità allo standard internazionale FAO ISPM 10, e in assenza di piante di drupacee nel raggio di 20 metri, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 del D.M. 28 luglio 2009, modificato con D.M. 19 febbraio 2016.
11. Di applicare all'interno delle zone di insediamento le seguenti misure:
- a) I servizi fitosanitari regionali delimitano ufficialmente le zone di insediamento; la loro delimitazione viene modificata sulla base dei risultati dei monitoraggi di cui all'art. 3 del D.M. 28 luglio 2009, modificato con D.M. 19 febbraio 2016 condotti nelle zone indenni, nelle aree contaminate e nelle zone tampone;
- b) Nelle zone di insediamento è assicurata adeguata informazione ed assistenza tecnica alle aziende frutticole presenti, per l'adozione di strategie volontarie di controllo e per favorire l'impiego di varietà tolleranti o resistenti;
- c) Nelle zone di insediamento è vietato il prelievo del materiale di moltiplicazione di piante di drupacee suscettibili, fatto salvo quanto previsto dall'art.9, comma 3 del D.M. 28 luglio 2009, modificato con D.M. 19 febbraio 2016.
12. Di informare tramite i notiziari agrometeo provinciali della pubblicazione del presente decreto i proprietari e/o conduttori delle superfici frutticole;
13. Di informare il Servizio Fitosanitario Centrale nonché il Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca e le Strutture Decentrate Agricoltura della Regione Marche dell'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 28 luglio 2009, modificato con D.M. 19 febbraio 2016;



14. Di annullare la determina del dirigente ASSAM n. 145 del 28/02/2017 sostituendola con il presente decreto, specificando che qualunque riferimento in esso contenuto è da intendersi riferito al presente decreto a far data dalla sua entrata in vigore;
15. Di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di altre situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 e dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016”;
16. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito [www.assam.marche.it](http://www.assam.marche.it), in attuazione delle previsioni di cui all'art. 29 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50.

Il mancato rispetto degli obblighi e delle prescrizioni contenute nel presente atto comporterà, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 56 del D.L.gs. n. 214/2005.

I destinatari del corrente atto hanno la facoltà di produrre ricorso giurisdizionale amministrativo nei modi stabiliti dalla legge.

Il presente atto non è soggetto a controllo.

#### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Sandro Nardi)

#### - ALLEGATI -

n. 1 allegati

## Allegato 1

